



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Numero 136 del 31/10/2018

Prot. 13144

Oggetto: FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Oliena dispone di un vastissimo territorio molto esteso, in parte nella disponibilità del Comune di Oliena, in parte dato in concessione pluriennale all'Ente Foreste della Sardegna (Forestas) e caratterizzato dalla presenza di aree di elevatissimo pregio ambientale, naturalistico, storico e paesaggistico e di monumenti naturali che, in quanto tali, sono assoggettati a peculiari forme di tutela, con il fine di garantirne la conservazione;

tale patrimonio ambientale naturalistico, storico e paesaggistico, attrae ogni anno numerosi escursionisti e ciò determina la necessità di adottare misure di salvaguardia dei beni, attraverso la definizione delle modalità di fruizione degli stessi;

negli ultimi anni, in particolare, si sono verificati fatti che inducono a ritenere che occorre intervenire in tempo per prevenire gravi danni al suddetto patrimonio.

Sono state segnalati episodi di vandalismo a danno di beni ambientali, come ad esempio all'interno delle grotte (Helihas Hartas e Sa nurre de su Hoda (Voragine di Tiscali)), dove si è constatato il danneggiamento di stalattiti e stalagmiti, bivacchi all'interno o nelle immediate vicinanze;

premesso inoltre che negli anni precedenti si sono verificati numerosi casi di turisti dispersi, durante le escursioni nel territorio di Oliena, derivanti dalla scarsa conoscenza del territorio, causando notevoli danni

Considerato che il Comune di Oliena ha tra i suoi obiettivi principali la tutela, la conservazione e la valorizzazione del proprio territorio, con lo scopo di tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, naturalistica, paesaggistica, storica e culturale della propria comunità e promuovere forme di sviluppo sostenibile.

Rilevata l'esigenza di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di tutela del territorio, e in particolare delle aree a maggior rischio, compresi i boschi, i beni archeologici e storici, le grotte, la fauna, la flora e più in generale la preziosa biodiversità e di adottare, nel contempo, misure atte a salvaguardare l'igiene, la sanità e l'incolumità pubblica.

Ravvisata, pertanto, di definire un sistema di regole in ordine alle modalità di accesso e di uso turistico del territorio Comunale, specificatamente nelle grotte site nella valle di Lanaito, che risultano quelle maggiormente frequentate e meritevoli di una tutela particolare.

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

Riconosciuta l'assoluta indifferibilità e urgenza nelle more di adozione di apposito regolamento, e stante, attualmente, l'assenza di risorse finanziarie atte a porre in essere interventi operativi in via ordinaria.

Visti:

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio";

l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, ove si stabilisce che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale ... (omissis) (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*

la L. R. n. 45 del 22.12.1989, recante " *Norme per l'uso e la tutela del territorio Regionale* ", nelle parti che interessano il territorio di questo comune, ed il ruolo di gestione affidato agli stessi per quanto riguarda le aree protette ess.mm.ii.

l'Ordinanza per la prevenzione incendi della Regione Autonoma della Sardegna.

Le direttive comunitarie vigenti sulle aree SIC e ZPS e relativo piano di gestione.

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

la Legge 689/81.

ORDINA

è fatto obbligo a chiunque, per le ragioni indicate nella premessa del presente provvedimento, di attenersi, entro l'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Oliena, alle seguenti disposizioni:

VISITE ED ESCURSIONI

La fruizione dei beni ambientali e paesaggistici, storici e culturali di proprietà del Comune di Oliena (in particolare: grotte, boschi, siti archeologici, etc.) deve avvenire nel rispetto di quanto imposto dalla presente ordinanza.

Per le escursioni in percorsi particolarmente difficoltosi, è necessaria la segnalazione preventiva presso gli uffici di polizia locale.

ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA (FREE CLIMBING)

La fruizione delle vie di arrampicata esistenti dislocate sul territorio comunale, deve avvenire nel rispetto di quanto imposto dalla presente ordinanza.

È vietata l'apertura di nuove vie di arrampicata su tutto il territorio, in assenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali competenti in seguito a presentazione di apposito progetto.

GROTTE

È consentito l'accesso a tutte le grotte del territorio comunale previa comunicazione scritta (tramite apposita modulistica scaricabile anche dal sito del comune) e depositata presso gli uffici comunali competenti.

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

Con particolare riferimento alle grotte di: Su Ventu e Grotta Corbeddu, assegnate in custodia alla Società GESTUR Sardegna è necessario rivolgersi alla stessa società oppure presentare apposita richiesta agli uffici comunali competenti. Alle grotte di Helihes Hartas e Sa nurre de su Hoda (Voragine di Tiscali), per le quali si dà con la presente ordinanza formale incarico agli uffici comunali di predisporre tutte le misure necessarie alla loro chiusura (apposizione di lucchetto), considerato il loro alto interesse naturalistico e ambientale, l'accesso sarà consentito solo per finalità scientifiche e a soggetti aventi comprovati requisiti e competenze in seguito ad apposita richiesta da presentarsi agli uffici comunali competenti

USO DI VEICOLI NEL TERRITORIO

E' assolutamente vietato inoltrarsi con motoveicoli e autoveicoli in genere nei sentieri e nelle mulattiere presenti sul territorio comunale, salvo i casi in cui venga acquisita specifica autorizzazione comunale. Non è altresì consentito il passaggio dei veicoli nei tratti esterni alle strade comunali (fuori pista).

Il parcheggio dei veicoli è consentito oltre che nelle apposite aree di servizio date in concessione dal comune anche nelle restanti parti del territorio comunale per le quali non risulti affisso apposito segnale di divieto di parcheggio o informativa riconducibile alla presente Ordinanza.

DIVIETI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

- a) È vietata l'accensione di fuochi, il prelievo di fossili, la raccolta di specie erbacee o animali.
- b) È vietato abbandonare detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi genere sul territorio e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente. I rifiuti debbono essere conferiti nel rispetto delle regole e delle modalità stabilite nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.
- c) È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

Si richiamano inoltre i divieti previsti dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali e dai regolamenti Comunali.

La presente ordinanza viene adottata in via d'urgenza, anche a tutela della sicurezza e salute pubblica, e ha un'efficacia temporanea, a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e fino al 30/12/2019.

La Polizia Municipale nonché tutte le altre forze pubbliche sono incaricate di far rispettare quanto sopra ordinato, applicando per qualsiasi violazione agli articoli sopracitati, qualora non previste da altra specifica normativa, una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500.00, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per danni causati al patrimonio comunale.

Ricorso

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del disposto dell'art. 104 del D. Lgs. 2 Luglio 2010 o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Sig. Congiu Sebastiano Antioco

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale,

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it

disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di Oliena.